

appunti

Referendum costituzionale

Votare

Con serenità e coscienza

Dopo il voto per il referendum costituzionale la vita politica, sociale, economica nel nostro Paese proseguirà e, c'è da starne certi, nei suoi elementi fondamentali non ci saranno ribaltamenti. Dunque, qualunque sia l'esito, la democrazia non è a rischio, né si prefigura un'uscita dell'Italia dall'Euro. È questo il punto di partenza per fare i conti con un appuntamento certamente importante e il cui esito influirà sugli scenari politici prossimi futuri, ma che va affrontato con serenità e consapevolezza. Per fare questo è necessario concentrarsi sul merito della riforma che gli italiani dovranno valutare e accettare tutta o rigettare nella sua totalità (non ci sono altre possibilità).



Da questa convinzione nasce questo inserto tutto dedicato al voto referendario: un contributo a conoscere cosa e come cambierà la Costituzione nel caso in cui il SI vinca.

Se, dopo l'analisi, il bilancio finale personale sarà che la riforma va nella giusta direzione e modernizza le istituzioni, allora la croce andrà sul SI, se viceversa si riterrà che l'esito peggiora il funzionamento dello Stato, allora la scelta sarà sul NO. In fase di analisi occorre aver presente il fatto che la storia italiana (e non solo) ha già dimostrato che non esistono riforme perfette. Accanto a questo ciascuno dovrà stabilire quale tasso di imperfezione è disposto a sopportare. L'elemento pregiudiziale da chiarirsi è invece se la nostra Carta costituzionale abbia o meno bisogno di un aggiornamento.

Se si ritiene che essa sia tuttora la migliore del mondo allora archiviamo il dibattito sulle riforme che ci accompagna da trent'anni, se viceversa riteniamo che una riforma sia assolutamente necessaria, abbiamo la doppia possibilità di scegliere tra quella proposta o votare No per spingere il legislatore a formularne una di nuova.



La nostra Carta tanto deve a costituenti cattolici che con coraggio, sapienza ed equilibrio hanno saputo ispirare il testo ai principi del personalismo cristiano (basato sulla centralità della persona come valore assoluto). Si tratta, certo, di una fase storica irripetibile. Oggi come allora, però, come cittadini e credenti siamo chiamati a dare il nostro contributo: il primo fondamentale modo è vivere il legittimo pluralismo, presente anche al nostro interno, non in modo lacerante, ma riconoscendo legittimità alle posizioni contrarie alle nostre.

D'altronde, un dato incoraggiante già c'è. In queste settimane assistiamo a teatri pieni, con centinaia di persone accalate per ascoltare le ragioni delle due parti in contraddittorio. Abituati come siamo alla "democrazia televisiva", dà speranza vedere quanta voglia di esserci e di partecipare questo referendum abbia messo in moto. Quasi a dirci che la Costituzione, la si voglia cambiare o meno, è un "bene comune" di cui tutti sentiamo l'importanza. Anche per questo, il 4 dicembre è importante votare. Con serenità, e con coscienza.

Guglielmo Frezza **Lauro Paoletto**
La Difesa del Popolo *La Voce dei Berici*



Nasce qualcosa di nuovo

APPunti è un nuovo inserto che il nostro settimanale propone ai propri lettori. Un inserto come altri, penserà qualcuno.

In realtà se si osserva con attenzione ci si accorge che è qualcosa di nuovo e di diverso per almeno due ragioni

La prima ragione la si vede nella doppia testata: *La Voce dei Berici* e *La Difesa del Popolo*.

È un'ulteriore tappa di un cammino iniziato due anni fa con una collaborazione tra le due redazioni che è cresciuta nel tempo fino a diventare strategica.

Come ci si sarà accorti ogni settimana, da due anni, condividiamo i contenuti delle pagine di Attualità, Mondo e da qualche settimana anche di Chiesa universale. È un lavoro paziente, non facile, che nasce da un confronto frequente tra i nostri giornalisti, un lavoro che arricchisce la lettura della realtà e offre ulteriori elementi in-

formativi, apprezzati, ci auguriamo, anche dai nostri lettori.

Ora con questo inserto facciamo un passo in avanti perché condividiamo anche la grafica che è uguale per entrambi i settimanali.

La seconda ragione di novità è rappresentata dalla tipologia di strumento: un inserto periodico (uscirà mensilmente) e monotematico: ogni volta, infatti, affronteremo un tema diverso cercando di fornire elementi di approfondimento che ci aiutino a "navigare" (da qui anche la sottolineatura dell'APP di "appunti") dentro la nostra contemporaneità cogliendo i segni di bene e di speranza che il Signore vi pone.

I temi saranno i più diversi perché "nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli di Cristo". L'augurio è che anche questo diventi per i nostri lettori un motivo per continuare a camminare insieme.



Inserto

4 pagine mensili
 realizzate dalle
 due redazioni

Legge costituzionale Approvata con 6 deliberazioni di Camera e Senato

Parlamento e procedimento legislativo



Cosa prevede
Addio
bicameralismo
perfetto

Il superamento
del bicameralismo
non modifica
la "forma di governo"
che rimane
parlamentare.
Senato e Camera
avranno
funzioni diverse
e quindi una composizione
differente

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale su cui siamo chiamati ad esprimerci nel referendum del 4 dicembre.

Come cittadini saremo chiamati ad approvare ("sì") oppure respingere ("no") le scelte complessivamente assunte dal Parlamento in merito alla revisione di vari articoli della II parte della Costituzione, che riguarda l'organizzazione del potere nella Repubblica.

Se il testo di legge costituzionale sarà approvato, le disposizioni del testo di revisione costituzionale si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo alcune disposizioni espressamente individuate.

L'approvazione della legge costituzionale ha seguito il percorso previsto dall'art. 138 della Costituzione. Le deliberazioni complessive del Parlamento sono state 6, a partire dal disegno di legge presentato dal Governo l'8 aprile 2014: le prime 2 deliberazioni di Camera e Senato hanno modificato molti punti del disegno di legge, tra i quali la composizione e le funzioni del Senato; le successive 4 deliberazioni a maggioranza assoluta hanno avuto ad oggetto un testo sempre uguale.

Il principale elemento che caratterizza l'intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, cioè il fatto che attualmente

la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno i medesimi poteri: accordare/revocare la fiducia al Governo e approvare le leggi, in un testo conforme.

Il superamento del bicameralismo non modifica la "forma di governo": il testo della riforma, infatti, a differenza di altre riforme proposte o approvate in passato, conferma che la Repubblica italiana si caratterizza per una "forma di governo parlamentare", in cui esiste quindi un rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento.

La riforma attribuisce solamente alla Camera dei deputati, eletta dai cittadini, il potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, secondo quanto avviene nelle altre forme di governo parlamentari europee. Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma la riforma prevede che i due organi abbiano funzioni differenti e, pertanto, una composizione diversa.

Il ruolo del Senato non è quello di accordare e revocare la fiducia al Governo, ma di essere sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra Regioni, Stato e UE.

La legge di revisione costituzionale prevede per tale motivo che il Senato non sia più composto da 315 membri eletti dai cittadini, ma da 95 senatori eletti dai Consigli regionali tra i consiglieri regionali (74) ed i sindaci del territorio (21), cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni e gli ex Presidenti della Repubblica.



I senatori, per i quali non è prevista un'indennità, devono essere eletti dai Consigli regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo quanto previsto da una legge futura. Al fine di adeguare il procedimento legislativo al bicameralismo differenziato, l'art. 70 della Costituzione viene completamente riscritto.

Innanzitutto viene previsto un elenco di leggi (cd. bicamerali), tra

le quali quelle costituzionali e quelle che riguardano i rapporti della Repubblica con l'UE, che per il loro contenuto devono essere approvate da parte di Camera e Senato.

Per tutte le altre leggi è prevista l'approvazione da parte della sola Camera dei deputati. Il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, ha dei tempi certi per scegliere se esaminare o meno il testo e ulteriori tempi certi per approvare proposte di modifica, che sono sottoposte all'esame della Camera.

Quest'ultima si pronuncia in via definitiva, facendo proprie o meno le proposte del Senato. Per le leggi di bilancio e le leggi con le quali lo Stato interviene in materie "regionali" (cd. clausola di supremazia) cambiano i tempi per le attività del Senato e la maggioranza richiesta alla Camera per approvare definitivamente la legge.

Spetta ai Presidenti delle Camere decidere, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza relative al "tipo di legge" e, quindi, al procedimento da seguire.

Nell'ambito del procedimento legislativo è introdotto, infine, l'istituto del "voto a data certa", in virtù del quale il Governo può individuare disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma: in tal caso la Camera dei deputati può deliberare che il disegno di legge venga iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla sua pronuncia in via definitiva entro il termine di settanta giorni. Allo stesso tempo vengono "costituzionalizzati" ulteriori limiti all'utilizzo del decreto legge, da parte del Governo, e ai contenuti della legge di conversione, approvata dal Parlamento, sulla scorta delle sentenze della Corte costituzionale.

Alessandro Simonato



Nuovo articolo 70
Viene introdotto il "voto a data certa" dei ddl





Altre novità Norme su democrazia diretta e Cnel Dentro la riforma

Il testo di revisione costituzionale approvato dal Parlamento in aprile contiene anche alcune disposizioni che riguardano gli istituti di democrazia diretta, gli istituti di garanzia, l'esistenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Quest'ultimo, previsto dall'art. 99 della Costituzione, è un organo di consulenza delle Camere e del Governo, composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive: il testo della riforma prevede la sua soppressione.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'introduzione, all'art. 73 della Costituzione, della possibilità, su richiesta dei parlamentari, di un giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali, prima che entrino in vigore.

In virtù di una disposizione finale del testo della riforma, nel caso in cui venga approvata, potranno essere immediatamente sottoposte alla Corte costituzionale anche le leggi già promulgate in questa legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Al momento attuale, il cd. Italicum.

Un'altra disposizione riguarda la modifica dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune, che nel testo della riforma è composto da Camera dei deputati e Senato nella nuova composizione.

La Costituzione vigente prevede, dal quarto scrutinio in poi, la possibilità che il Presidente sia eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti. Il testo della riforma

innalza tale quorum dal quarto al sesto scrutinio ai tre quinti dei componenti. Dal settimo scrutinio in poi il quorum necessario che viene previsto è di tre quinti dei votanti, fermo restando che le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Riguardo agli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo: nel caso in cui la richiesta sia avanzata da 800.000 elettori, per procedere al computo dei "sì" e dei "no" è sufficiente abbia partecipato al voto la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera.

Resta fermo il quorum di validità previsto nella Costituzione vigente, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000.

Sono inoltre introdotti nel testo costituzionale i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una successiva apposita legge costituzionale.

Per le iniziative legislative popolari, il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale è elevato da 50 mila a 150 mila. Allo stesso tempo viene introdotto il principio per cui la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

A.S.

Il referendum Nuovi istituti

La riforma che tocca diversi aspetti del funzionamento dello Stato, interviene anche sugli istituti di democrazia diretta. In particolare modifica l'istituto del referendum. Oltre al referendum abrogativo, viene previsto anche quello propositivo e di indirizzo. Si modifica il quorum in caso di referendum sostenuto da almeno 800mila firme

Autonomie territoriali Cambia il Titolo V

Stato e Regioni Si modificano le competenze

Il testo costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 prevede una sostanziale riforma anche del ruolo e delle competenze dello Stato rispetto alle autonomie territoriali e alle regioni. Per un riepilogo dei principali cambiamenti che la riforma prevede, è possibile utilizzare come guida la pubblicazione del Servizio studi della Camera dei deputati, *La Riforma Costituzionale – Sintesi del contenuto* (maggio 2016).

Autonomia finanziaria

Un primo punto da cui partire è l'articolo 33 del testo di legge costituzionale, che modifica l'articolo 119 della Costituzione che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Va letta con attenzione in particolare la riscrittura del quarto comma - dedicato al cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti. Infatti - sottolinea il Servizio studi - «si stabilisce che le risorse, di cui dispongono gli enti territoriali, "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. Il testo ora vigente della Costituzione prevede che le risorse degli enti territoriali "consentono" di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite. Viene inoltre attribuita a una legge statale la definizione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni medesime».

La sorte delle Province

«L'articolo 29 del testo di legge costituzionale modifica l'articolo 114 della Costituzione sopprimendo il riferimento alle Province quali enti costitutivi della Repubblica. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati di funzioni amministrative proprie».



È bene notare che questo, tuttavia, non porta alla abolizione automatica delle funzioni tuttora esercitate dalle province, soprattutto sulla base della legge 7 aprile 2014 n. 56 (legge Del Rio). L'articolo 40, comma 4, del testo - disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli "enti di area vasta" - «attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale». Sempre l'articolo 40, comma 4, specifica che «il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione». È da ricordare che anche il Veneto è interessato a questo aspetto, in quanto una delle 14 città metropolitane istituite sinora è Venezia.

Regionalismo differenziato Possibile per i territori virtuosi

Più autonomia alle Regioni?

L'articolo 30 del testo di legge costituzionale modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Sono quattro gli aspetti fondamentali della proposta: viene ridefinito l'elenco delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti: organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale; commercio con l'estero; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio.



È introdotta una nuova condizione per tale attribuzione, essendo necessario che la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata. Sulla base di quanto discusso in questi anni, è certo che il Veneto si attiverà, anche con specifico referendum regionale, per giungere a tale forma - prevista - di regionalismo differenziato (anche in considerazione della prossimità delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

Le competenze dello Stato e quelle delle Regioni

L'articolo 31 del testo di legge costituzionale riscrive l'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni. Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale, sono introdotte materie nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali "disposizioni generali e comuni" o "disposizioni di principio").

Complessivamente allo Stato spettano competenze esclusive in 21 materie, alle regioni in 10. Questo riordino è basato sulla revisione sostanziale di quanto approvato - anche con referendum popolare - dalla riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001.

Gianni Saonara



Faccia a faccia Sergio Gerotto e Marco Giampieretti il 4 dicembre voteranno in modo opposto. Nei loro due contributi spiegano le rispettive ragioni



Perché SÌ «Un Parlamento più efficiente»

Il 4 dicembre siamo chiamati ad esprimerci, mediante referendum, su una cospicua riforma della nostra Costituzione. Perché dovremmo votare Sì? Sarebbe troppo facile rispondere che dovremmo farlo perché nell'ipotesi contraria tutto rimarrebbe com'è. In realtà questo è un modo di aggirare il problema senza affrontarlo. Più utile, e direi anche più responsabile, è porsi alcuni interrogativi. Ne propongo tre.

Il primo. Perché in Italia il numero degli atti normativi del governo (decreti legge e decreti legislativi) supera di gran lunga quello delle leggi ordinarie approvate dal Parlamento?

Solo nel corso del 2016 il Governo ha approvato 70 decreti legislativi e 8 decreti legge. Il Parlamento, invece, ha approvato 64 leggi ordinarie, delle quali, però, solo 17 sono il frutto di un libero esercizio della funzione legislativa. Le restanti 47 sono leggi di delega (13), di conversione di decreti legge (10), di ratifica di accordi internazionali (24). Sono numeri preoccupanti. Se è il governo a legiferare, il Parlamento viene di fatto usurpato della sua naturale funzione. Il principio della separazione dei poteri, che è il cardine di ogni democrazia, non solo di quella italiana, ne viene stravolto.

La tendenza all'abuso degli atti con forza di legge è bipartisan, come si usa dire. Il problema risiede nell'incapacità del Governo di ottenere dal Parlamento l'approvazione delle leggi che servirebbero all'attuazione del suo programma. Ciò dipende, in buona parte, dalla macchinosità del procedimento legislativo, nel quale le due Camere hanno lo stesso identico peso (bicameralismo paritario). Non è un caso se quasi tutte le democrazie moderne lo hanno abbandonato a favore di un sistema a bicameralismo differenziato, come fa, per l'appunto, la riforma su cui siamo chiamati a votare.

Secondo quesito. Perché il Parlamento non riesce ad approvare alcune leggi che per importanza potremmo considerare necessarie, o addirittura indispensabili? Accade più spesso di quanto non si creda. L'Italia, ad esempio, ha ratificato nel 1988 la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani



Sergio Gerotto

Professore associato di Diritto pubblico comparato Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Internazionali Università di Padova Presidente del Corso di laurea in Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni



Perché NO «Pluralismo politico a rischio»

Il d.d.l. costituzionale "Renzi-Boschi" punta a modificare 47 articoli della Costituzione su 139 (pari a circa 1/3 del totale) allo scopo di rendere più efficiente il funzionamento delle istituzioni, ridurre i conflitti tra Stato e Regioni e aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Si tratta di obiettivi certamente condivisibili, ma che - al di là delle dichiarazioni propagandistiche dei suoi sostenitori - la riforma non appare in grado di realizzare.

Primo, perché è scritta male. Il testo approvato dal Parlamento è contorto, ambiguo (ad es., sull'elezione dei nuovi senatori e sulle competenze legislative delle due Camere) e a tratti contraddittorio (ad es., dove dice che il Senato non dà più la fiducia al Governo ma ne controlla l'operato: come? con quali strumenti e con quali effetti?). C'è quindi il rischio che al momento di applicarlo le controversie, anziché ridursi, si moltiplichino. Non solo: una Costituzione oscura e difficile da capire tradisce la sua missione, che è quella di difendere i governati dagli abusi dei governanti mettendoli in condizione di controllare come questi esercitano il potere.

Secondo, perché è costruita male. Le soluzioni in materia di bicameralismo sono confuse e pasticciate. Il nuovo Senato non verrà più eletto dai cittadini (con grave limitazione della loro sovranità) perché - si dice - deve rappresentare le istituzioni territoriali. Ma così, a ben vedere, non sarà. A differenza di quanto accade in altri Paesi (ad es., in Germania), i senatori (95 tra consiglieri regionali e sindaci eletti dai Consigli regionali, più 5 nominati dal Presidente della Repubblica) non esprimeranno il punto di vista degli enti territoriali (non essendoci il dovere di votare "in blocco" per quelli della stessa Regione), ma il proprio, o meglio quello del loro partito. Con il risultato di rendere il Senato un doppione della Camera, che è esattamente quello che, a parole, la riforma vorrebbe evitare. Ma c'è di più (e di peggio). A prescindere da come saranno eletti (decisi autonomamente dai Consigli regionali o indicati dai cittadini? Scelti liberamente o all'interno di liste chiuse predisposte dai partiti?) essi non decadranno dall'incarico di consiglieri regionali



Marco Giampieretti

Avvocato e Ricercatore di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Padova



o degradanti. Come logica conseguenza, la tortura dovrebbe essere considerata un vero e proprio reato. Eppure così non è. Il Parlamento non è ancora riuscito, dopo 28 anni, ad approvare una legge che introduca il reato di tortura nel Codice penale. Dicono gli avversari della riforma che il problema è politico, ed è vero. Ma c'è anche un problema istituzionale. Due camere rendono più difficile trovare un accordo, e quando lo si trova, non sempre è un buon accordo. Anche in questo caso il superamento del bicameralismo paritario rappresenta, almeno in parte, una soluzione.

Terzo quesito. Perché dal 2001 ad oggi la Corte costituzionale ha dovuto occuparsi circa 500 volte dei conflitti di competenza tra Stato e Regioni? Sulla spinta di una ricerca del federalismo a tutti i costi, nel 2001 è stato eccessivamente complicato il sistema di distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Costituzione attuale è molto confusa nello stabilire a chi spetta fare cosa. Per evitare il continuo conflitto tra Stato e Regioni è necessario dire più chiaramente quali sono i compiti dell'uno e quali delle altre. Non solo, nei sistemi federali, quelli veri, il conflitto è minore, anche perché viene consentito agli enti territoriali di partecipare al processo legislativo statale, ad esempio con propri rappresentanti nella seconda Camera. La riforma fa entrambe queste cose: semplifica il sistema del riparto delle competenze e consente l'ingresso dei rappresentanti delle Regioni e dei Comuni nel Senato.

Questi tre quesiti, e le relative risposte, non esauriscono il tema della riforma, che peraltro non è esente da difetti. A conti fatti, però, credo diano conto di come sulla bilancia i punti a favore facciano pendere l'ago verso il Sì.

Sergio Gerotto

e di sindaci, ma dovranno esercitare, nel tempo libero e a titolo gratuito, anche la funzione di senatore. Né potranno delegare altri a sostituirli nei lavori del Senato (come avviene in Germania). Con la conseguenza che questi "senatori-consiglieri" e "senatori-sindaci" non riusciranno a svolgere adeguatamente i numerosi compiti loro assegnati (partecipare al procedimento legislativo, verificare l'attuazione delle leggi dello Stato, valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni, partecipare alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, valutare il loro impatto sui territori ecc.). Tanto più se si considerano i tempi brevi imposti al Parlamento per approvare le leggi, i quali possono essere ulteriormente compressi su richiesta del Governo. Il che significa che il Senato finirà per lavorare a bassissimo regime, abdicando di fatto al proprio ruolo e lasciando alla Camera dei deputati la guida del Paese. Una Camera dominata da un solo partito che, con la legge elettorale vigente, avrà la maggioranza assoluta dei seggi e, dunque, il potere di approvare in piena autonomia più del 90% delle leggi ordinarie. Non solo nelle materie statali ma, grazie alla nuova clausola sull'interesse nazionale, anche in quelle regionali (salve le Regioni a statuto speciale, che vedranno così aumentare i propri privilegi rispetto alle altre).

Si crea in questo modo un sistema fortemente centralizzato e centralista, nel quale chi vincerà le elezioni avrà un potere immenso, che potrà esercitare attraverso l'asse Governo-Camera con scarse garanzie per i singoli e per le minoranze e con buona pace del pluralismo politico e sociale del nostro Paese.

Siamo sicuri che ne valga davvero la pena?

Marco Giampieretti